



AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E
AFFARI GENERALI

ORDINANZA SINDACALE N. 25 / 2024

OGGETTO: :CHIUSURA DELLA VIABILITÀ VEICOLARE E PEDONALE SU VIA MARANA, VIA CHIUSA NUOVA, VIA PEDAGNA SINISTRA IN CONSEGUENZA DELLE CRITICITÀ DOVUTE DALL'EMERGENZA IDRAULICA

IL SINDACO

PREMESSO CHE in data 18/09/2024 - ore 12:01, l'Agencia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha emanato il documento di Allerta meteo idrogeologica - idraulica N° 120/2024, con inizio validità dalle ore 12:00 del 18/09/2024 e fine validità dalle ore 00:00 del 20/09/2024;

PRECISATO CHE l'allerta prevede un interessamento del territorio comunale di Castenaso - Zona D1 e che l'allerta suindicata stabilisce per tale zona :

>CODICE COLORE ROSSO--per criticità idraulica;

CONSIDERATO che le abitazioni sono site in prossimità dell'area fluviale, in piena zona golenale ed il fiume Idice - a causa delle violenti piogge – ha aumentato la portata d'acqua, con conseguente innalzamento del livello idrometrico, oltre il livello di sicurezza;

CONSIDERATO necessario adottare a scopo cautelativo provvedimenti aventi carattere di emergenza al fine di porre in essere tutte le misure volte a garantire la tutela dell'incolumità e la sicurezza pubblica mediante la chiusura temporanea alla viabilità veicolare e pedonale, delle seguenti vie presenti sul territorio comunale:

- Via Marana (*dall'intersezione con via della Pieve a intersezione con via ciottitrentadue*);
- Via Chiusa Nuova

- Via Pedagna Sinistra;
- il ponte ciclopedonale (con accesso da via Fiesso e via Marconi).

Visti altresì:

- gli artt. 5 e 7 del codice della strada D. L. vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;
- gli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
- gli artt. 1 e 21 bis della L. 241/1990, nel testo coordinato attualmente vigente;
- l'art. 107 comma 3 del D.L. vo 18 Agosto 2000 n. 267 T.U.E.L.S; Per quanto di competenza e quindi per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285,

per i motivi sopra descritti che di seguito si intendono integralmente riportati.

ORDINA

- vista l'emergenza in atto e a scopo cautelativo fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza, di provvedere alla chiusura temporanea della viabilità veicolare e pedonale, delle strade di seguito elencate mediante l'istituzione di adeguata segnaletica:
 - Via Marana (*dall'intersezione con via della Pieve a intersezione con via ciottitrentadue*);
 - Via Chiusa Nuova;
 - Via Pedagna Sinistra;
 - il ponte ciclopedonale con accesso da via Fiesso e via Marconi.

La presente Ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea così come previsto dal D.Lgs. n. 285/92, nel/i tratto/i di strada interessati;

MANDA

- Ai soggetti di cui all'art.12 del D. Lgs. 285/92 affinché provvedano al controllo del rispetto della su estesa Ordinanza;
- All'Area Tecnica comunale per quanto di competenza.

INFORMA CHE

- contro la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n.241 e ss.mm.ii, è ammissibile da parte di chiunque vi abbia interesse, ricorso:
 - Giurisdizionale, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, territorialmente competente, in applicazione della Legge

06.12.1971, n. 1034 e ss.mm.ii., entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza eccesso di potere o di violazione di Legge;

-straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm.ii., entro il termine di giorni centoventi dalla sua pubblicazione.

AVVISA

- che a norma dell'art. 8 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., l'estensore della presente ordinanza è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, che si è avvalso, per il caso specifico, di personale del proprio servizio;
- che per i trasgressori a quanto sopra ordinato, trovano applicazione le sanzioni previste dal decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii, "Nuovo Codice della Strada", nonché dalle ulteriori ed eventuali normative vigenti, secondo il criterio di specialità.

Li, 19/09/2024

IL SINDACO
GUBELLINI CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)